

# STUDIO LEGALE PELLEGRINO & ASSOCIATI

e. mail: [pellegrino@giancarlo.pellegrino.it](mailto:pellegrino@giancarlo.pellegrino.it)

Via Principe di Granatelli, 37

**PALERMO** cap. 90139

Tel./ Fax: 091/6629003 - 7574913

02/76006574

(compito esclusivo per comunicazioni e posta)

Via Filippo Turati 39 - MILANO

Tel. 3881017189

**Avv. Giancarlo Pellegrino**

- patrocinante in Cassazione -

Consulenti esterni

Avv. **Barbara Figuccia**

Avv. **Claudia Lubrano**

Avv. **Rosario Dolce**

Avv. **Maria Antonietta Gambino**

Avv. **Gaetano Marino**

Avv. **Rossetta Falson**

Avv. **Giuliana Sapienza**

Avv. **Claudia Pilato**

Avv. **Maria Chiara Schillaci**

Avv. **Sandro Di Carlo**

Avv. Prof. **Antonio Perrone**

(Diritto tributario)

Avv. **Giuseppe Di Carlo**

(Diritto societario)

Dr. **Salvatore Falson**

(giurista pubblico)

Avv. **Filippo Leone**

<b>COMUNE DI MISILMERI</b>		
★	13 OTT. 2015	★
PROT. N. <u>78803</u>	CAT.	
FASC. <u>78803</u>	RISP.	

Al  
**SINDACO**  
del Comune di Misilmeri  
c/o Casa Comunale

Al  
**SEGRETARIO COMUNALE**  
del Comune di Misilmeri  
c/o Casa Comunale

Al  
**RESPONSABILE DEL SETTORE  
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI**  
Dr. Carrara  
del Comune di Misilmeri  
c/o Casa Comunale

Trasmessa via pec: [affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it](mailto:affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it),  
[piersparticocio@gmail.com](mailto:piersparticocio@gmail.com), [segretario@pec.comune.misilmeri.pa.it](mailto:segretario@pec.comune.misilmeri.pa.it),  
[rosalia.stadarelli@tin.it](mailto:rosalia.stadarelli@tin.it), [sindaco@pec.comune.misilmeri.pa.it](mailto:sindaco@pec.comune.misilmeri.pa.it)

**OGGETTO: COMUNE DI MISILMERI/ANGELO DI LIBERTO. Trasmissione preventivo di spesa per difesa dell'Ente Locale nel giudizio in Cassazione proposto dal Sig. Di Liberto**

Con la presente, in riscontro alla Vs. nota pervenuta via pec il 06 ottobre u.s., lo scrivente manifesta la propria disponibilità ad accettare l'eventuale incarico affidato all'incarico professionale emarginato in oggetto ed a tal fine comprega preventivo di

spesa relativo alle prestazioni professionali da svolgere per la difesa dell'Ente locale innanzi la Suprema Corte.

La quantificazione è stata determinata tenendo in considerazione i parametri **minimi** relativi allo scaglione di valore da € 50.001,00 ad € 100.000,00 del D.M. n. 140/2012, atteso che la lett. g) dell'art. 5 del vigente Regolamento comunale degli incarichi legali prevede "In caso di controversia dal valore indeterminato la fissazione esplicita di un valore di riferimento da ricomprendersi nello scaglione da euro 50.001 a euro 100.000 di cui al superiore Decreto".

Ebbene, stante che la controversia in esame ha un valore indeterminabile in quanto la pretesa avversaria sfugge ad una valutazione economica, per la determinazione del compenso si è ritenuto di dover applicare la sopra citata disposizione regolamentare.

Tuttavia, stante che il D.M. n. 140/2012 richiamato nel citato Regolamento comunale non è più in vigore essendo stato sostituito dal D.M. n. 55/2014 entrato in vigore nell'aprile 2014, si ritiene di dover tener conto delle vigenti disposizioni normative, non potendo più operare riferimento a disposizioni abrogate.

Pertanto, si compie anche il preventivo di spesa calcolato sulla scorta dei vigenti parametri ministeriali, secondo il valore minimo, peraltro economicamente più vantaggioso per l'Ente Locale.

Entrambi i preventivi di spesa sono stati formati nel modo più completo possibile, includendo tutte le fasi del giudizio innanzi la Suprema Corte, fermo restando che, ove una di queste non dovesse svolgersi, il relativo importo non verrà richiesto.

La quantificazione così operata tiene conto anche del compenso del legale domiciliatario a Roma, dei costi legati alle trasferte per recarsi a Roma, nonché delle spese esenti che si prevede di sostenere per la difesa dell'Ente Locale nell'ambito del instaurato giudizio innanzi la Corte di Cassazione.

Ebbene, il preventivo di spesa parametrato ai valori minimi del D.M. n. 140/2012 ammonta a complessivi € **6.340,97** (a lordo della ritenuta di acconto), mentre quello formato sulla scorta dei valori minimi del vigente D.M. n. 55/2014 (entro lo scaglione di valore da € 52.001,00 ad € 250.000,00, equivalente a quello del previgente D.M. 140/2012 da € 50.001,00 ad € 100.000,00) è pari a complessivi € **6.243,21** (a lordo della ritenuta di acconto).

Si chiede, pertanto, a codesta spettabile Amministrazione locale di indicare allo scrivente il preventivo di spesa che riterrà di tener in considerazione.

Lo scrivente procuratore, con la presente, ritiene di avere effettuato la migliore offerta in relazione alla complessità, all'importanza delle questioni trattate ed alla Giurisdizione superiore (Corte di Cassazione) dinanzi la quale dovrà instaurarsi il detto giudizio.

Nel ringraziare l'Amministrazione in indirizzo per avere scelto il sottoscritto per l'affidamento del citato incarico, si rimane in attesa del relativo disciplinare da sottoscrivere e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Si allega alla presente:

- Preventivo di spesa del 08 ottobre 2015 ai sensi del D.M. 140/2012
- Preventivo di spesa del 08 ottobre 2015 ai sensi del D.M. 55/2011

Palermo, 08 ottobre 2015

**Avv. Giancarlo Pellegrino**

<b>COMUNE DI MISILMERI</b>		
★	13 OTT. 2015	★
PROT. N.	803	CAT.
FASC.		RISP.

11: A0L. ~K~ 110VGC (+L-0 L061 > 0 - Y-04BDYVW11  
Comune di Misilmeri - Via Garibaldi, 26 - 91012 - TERMINI IMERESE (PA)

**Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile**  
Art. 9, comma 2 D.L. 1/2012 - Artt. 1-11 D.M. 140/2012

Competenza: Corte di Cassazione

Valore della Causa: da € 50.001 a € 100.000

Fase	Compenso
Fase di studio	€ 1.320,00
Fase introduttiva	€ 825,00
Fase decisoria	€ 1.567,00
<b>Compenso tabellare ex art. 11:</b>	<b>€ 3.712,00</b>

**PROSPETTO FINALE**

Compenso tabellare ex art. 11	€ 3.712,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale )	€ 556,80
Spese non esenti	€ 650,00
Cassa Avvocati ( 4% )	€ 196,75
<b>Totale Imponibile</b>	<b>€ 5.115,55</b>
IVA 22% su Imponibile	€ 1.125,42
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	€ 100,00
<b>IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE (s.e.o.)</b>	<b>€ 5.340,97</b>
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su compenso e spese)	€ 983,76
<b>Totale documento (s.e.o.)</b>	<b>€ 5.357,21</b>

<b>COMUNE DI MISILMERI</b>		
★	13 OTT. 2015	★
PROT. N. 28903	CAT.	
FASC.	RISP.	

**Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile**  
**Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014**


Competenza: Corte di Cassazione

Valore della Causa: Da € 52.001 a € 260.000

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia	€ 1.620,00
Fase introduttiva del giudizio	€ 1.180,00
Fase decisionale	€ 845,00
<b>Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5:</b>	<b>€ 3.645,00</b>

**PROSPETTO FINALE**

Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5	€ 3.645,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale )	€ 546,75
Spese non esenti ( imponibili )	€ 650,00
Cassa Avvocati ( 4% )	€ 193,67
<b>Totale Imponibile</b>	<b>€ 5.035,42</b>
IVA 22% su Imponibile	€ 1.107,79
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	€ 100,00
<b>IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE (s.e.o.)</b>	<b>€ 6.243,21</b>
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su compenso e spese imponibili)	€ 968,35
<b>Totale documento (s.e.o.)</b>	<b>€ 5.274,86</b>



R.G. n° 296/2013



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1) dott. Fabio Civiletti      | Presidente rel. |
| 2) dott. Gianfranco Pignataro | Consigliere     |
| 3) dott. Michele De Maria     | Consigliere     |

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n° 296 R.G.A. 2013, promossa in grado di appello

**D A**

**DI LIBERTO ANGELO**, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo MERENDINO, giusta procura a margine del ricorso in appello, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Palermo, Via SAMMARTINO 45;

**Appellante**

**CONTRO**

**COMUNE DI MISILMERI**, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino MONTE, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Palermo, Via Libertà 56;

**E NEI CONFRONTI DI**

**CO.IN.RES**


**Appellato contumace**

**OGGETTO: REINSERIMENTO NEI RUOLI COMUNALI.**

All'udienza del 22/01/2015, i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi.

**ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con sentenza n.1295/12, il Giudice del lavoro del Tribunale di Termini Imerese rigetto la domanda



proposta da **DI LIBERTO Angelo**, dipendente del Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia e Servizi (**COINRES**) in liquidazione, nei confronti del **COMUNE di Misilmeri** e dello stesso Consorzio, per ottenere la declaratoria del proprio diritto al reinserimento nei ruoli comunali, nonché una pronuncia costitutiva del rapporto alle dipendenze del Comune o la condanna di quest'ultimo a porre in essere gli atti necessari alla ricostituzione del rapporto.

Compensò le spese di lite.

Avverso tale decisione ha proposto appello il **DI LIBERTO**, rimasto soccombente, lamentandone l'erroneità.

Il **COMUNE di Misilmeri**, costituitosi con memoria difensiva, ha chiesto il rigetto del gravame.

Il **COINRES**, nonostante la rituale notifica del ricorso in appello, non si è costituito e ne va, quindi, dichiarata la contumacia.

All'udienza del 22/01/2015, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.

\*\*\*\*\*

Con l'interposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata, che ha escluso il suo diritto ad essere reintegrato nella pianta organica del Comune di Misilmeri, sulla base di un erronea interpretazione dell'art. 19 L.r. Sicilia n° 9/10 e senza tener conto che nel contratto stipulato fra il Consorzio ed il lavoratore era precisato che *"in caso di cessazione o modifica di attività da parte del COINRES si sarebbero applicate le disposizioni previste dal comma 12 dell'art. 11 della L.R. n° 17/2004"*, che statuisce che *"le convenzioni e gli accordi stipulati fra i Comuni e le società d'ambito possono prevedere, in caso di transito di personale dipendente comunale presso le società, l'obbligo di riassunzione presso il Comune d'origine..."*.

L'appello è infondato, anche se la motivazione della sentenza impugnata va corretta, nei sensi di cui alle considerazioni che seguono.

Questa Corte, già pronunciata su fattispecie identiche ( v. sent. n° 937/14) ha escluso la sussistenza del diritto dei lavoratori delle società d'ambito, poste in liquidazione, al rientro nei ruoli comunali, così argomentando:

" La legge regionale n. 9/10 ha disposto la riorganizzazione del servizio di gestione dei rifiuti definendo le competenze dei Comuni ( art. 4) ed individuando nuovi soggetti (SRR) cui conferire la gestione integrata.

La fase transitoria è regolata dall'art. 19 che, in conseguenza della messa in liquidazione delle società d'ambito costituite ai sensi dell'art. 201 d.lvo n. 152/06, ha disciplinato la destinazione del

personale già da esse dipendente ( commi 6, 7 ) prevedendone, in sintesi, l'assunzione da parte dei nuovi soggetti affidatari del servizio (comma 8).

In tale contesto si colloca il comma 13 della citata norma , invocato dal ricorrente a sostegno dell'asserito diritto a "transitare" al Comune di Misilmeri.

Tale disposizione prevede: *"Il personale già in servizio presso i comuni, presente nella dotazione organica, transitato negli ATO, nella fase di prima applicazione della presente legge può a richiesta tornare ai comuni di appartenenza"*.

Ora, diversamente da quanto sostenuto dal lavoratore, la norma sopra trascritta non sancisce in favore del lavoratore un incondizionato diritto potestativo al transito.

Invero, l'inciso *"presente nella dotazione organica"* correlato al termine *"tornare"* manifesta che non di nuova assunzione deve trattarsi, ma di un fenomeno di riassorbimento configurabile solo ove il posto, già precedentemente occupato, sia ancora previsto nella pianta organica dell'Ente territoriale.

Depono in tal senso anche l'interpretazione sistematica laddove, al comma 10 del citato art. 19, è espressamente contemplata l'ipotesi delle nuove assunzioni anche *"in deroga alle previsioni delle dotazioni organiche degli enti locali, nel rispetto dei limiti derivanti dal patto di stabilità"*.

In altri e conclusivi termini, l'art. 19, comma 13, non impone al Comune di modificare la propria dotazione organica per riammettere in servizio alle proprie dipendenze il personale che già trasferito agli ATO, né di impiegare tali soggetti oltre i posti disponibili nella pianta organica, ma solo di consentire il loro rientro nel limite dei posti ancora disponibili.

Pertanto, poiché nella specie non è stata né allegata, né provata la sussistenza della condizione prevista dalla legge, correttamente la domanda del lavoratore è stata respinta.


Tali considerazioni, questa Corte intende ribadire anche nella presente controversia, non essendo stati dedotti profili di novità idonei a giustificare un mutamento dell'indirizzo già adottato.

Invero, la circostanza che nel contratto stipulato fra il COINRES ed il lavoratore sia prevista la clausola, secondo cui *"in caso di cessazione o modifica di attività da parte del COINRES si sarebbero applicate le disposizioni previste dal comma 12 dell'art. 11 della L.R. n° 17/2004"* appare del tutto irrilevante, atteso che tale disposizione negoziale assume rispetto al Comune il valore giuridico di *"res inter alios acta"* e pertanto non è vincolante per il medesimo, che non ha partecipato all'accordo.

L'impugnata pronuncia, corretta la motivazione nel senso suindicato, va, quindi, confermata , restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata nel ricorso in appello.

Le spese seguono la soccombenza e devono liquidarsi come in dispositivo.

Deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/02.





**P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia del COINRES, che qui si dichiara;

Conferma la sentenza n° 1295/12, emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Termini Imerese il 26/10/2012.


Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado, che liquida in favore del COMUNE di MISILMERI in Euro 2.000,00.

Da' atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/02.

**Così' deciso in Palermo, in data 22/01/2015**

**IL PRESIDENTE EST.**


**(Fabio Civiletti)**



Copia fotostatica conforme all'originale che si rilascia  
a richiesta dell'Avv. **ANTONINO MONTE**  
nell'interesse di **COMUNE MISILMERI**

Palermo 17/03/2015

Il Funzionario Giudiziario  
Dott. Mario Roccapalumba



**URGENTE**  
**URGENTE**

Avv. SERGIO GALLEANO  
Via Germanico, 172 - 00170 ROMA  
Tel. 06.37500315 - Fax 06.37500315  
roma@studiogalleano.it  
studiogalleano@puntopec.it

SCADE LOMF. IL  
10/09/2015

**CORTE DI CASSAZIONE**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO**

per

**Angelo DI LIBERTO**, (DLBNGL65B19L916R) rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Galleano del foro di Milano (GLLSGN52E18F205N) e con domicilio eletto presso il suo studio di Roma, Via Germanico 172 (fax 37500315 PEC [studiogalleano@puntopec.it](mailto:studiogalleano@puntopec.it) MAIL [roma@studiogalleano.it](mailto:roma@studiogalleano.it)), giusta procura in calce del presente atto

c/

**COMUNE DI MISILMERI**, elettivamente domiciliato presso l'avv. Antonino Monte in 20143 Palermo, Via Libertà 56

e c/

**CO.IN.R.E.S.**, Consorzio intercomunale rifiuti energia e servizi, in persona del legale rappresentate p.t., domiciliato la sua sede in 90030 Bolognetta Piazza dei Caduti in guerra 7, e Via Velasquez n. 15, 90141 Palermo, contumace nei gradi di merito

**per la cassazione**

della sentenza n. 61 resa dalla Corte d'Appello di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 22.01.2015 e depositata il 10.03.15

\*

### **FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso ex art. 414 cpc, datato 10 gennaio 2012, il signor Angelo Di Liberto, già dipendente del Comune di Misilmeri e transitato alle dipendenze del Consorzio intercomunale rifiuti energia servizi (di seguito COINRES) esponeva in fatto quanto di seguito si riproduce:

**INFATTO**

Con decreto del Commissario delegato per l'Emergenza Rifiuti in Sicilia n. 280 del 14.04.2001 e il successivo Piano Regionale di gestione dei rifiuti approvato con ordinanza commissariale del 18.12.2002, sono stati individuati gli **ambiti territoriali ottimali (ATO)** per gli impianti di selezione e

valorizzazione della frazione secca dei rifiuti e i sub-ambiti per gli impianti di produzione di composti.

2. I 21 comuni dell'ATO PA4, di cui il Comune di Misilmeri fa parte, hanno deliberato di costituire, ai sensi ed agli effetti degli artt. 23 e 25 della legge 142/1990, la società consortile **CO.IN.R.E.S. (Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia Servizi)**, avente tra i propri scopi quello di assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti solidi urbani nel territorio dell'ATO.
3. Con accordo quadro regionale del 20.04.2004 siglato tra il commissario delegato per l'emergenza rifiuti e le rappresentanze delle confederazioni sindacali di categoria regionali venivano stabilite le modalità di trasferimento del personale che svolgeva servizio presso gli Enti locali ed, in particolare, il trasferimento per il personale assunto a tempo indeterminato, di ruolo negli cc.ll.
4. Sulla scorta, pertanto, del suddetto accordo quadro regionale e dell'accordo decentrate sottoscritto in Bologneta in data 13.01.2006 tra l'ATO PA4/COINRES e le OO.SS. di categoria regionale C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. concernente il passaggio al Consorzio dei dipendenti impiegati presso i comuni consorzati in attività riconducibili alla gestione integrata dei rifiuti, l'odierno ricorrente dipendente a tempo indeterminato dal 16.08.1990 del Comune di Misilmeri, con inquadramento nella categoria giuridica B/3, manifestava la propria disponibilità a transitare presso la società d'ambito PA4 COINRES.
5. Con Delibere della Giunta del Comune di Misilmeri del 21.04.2006 veniva dato il nulla osta al trasferimento dell'odierno ricorrente presso la società d'ambito PA4 COINRES e si dava

*"atto che in caso di cessazione o modifica di attività da parte della società d'ambito PA4 COINRES, si applicheranno le disposizioni previste dal comma 12 dell'art. 11 della L.R. 17/2004 e di tutte le disposizioni di legge in ordine alla tutela e conservazione del posto di lavoro."*

6. Il suddetto comma 12 dell'art. 11 della L.R. 17/2004 prevede che
- "Le convenzioni e gli accordi stipulati fra i comuni e le società d'ambito possono prevedere, in caso di transito di personale dipendente comunale presso le stesse società, l'obbligo di riassunzione presso il comune d'origine in presenza di riduzione d'organico che riguardi lo stesso personale transitato dando la precedenza ai dipendenti appartenenti alle categorie protette"*
7. Giusta determina del Presidente del COINRES n. 015/2006 del 23.01.2007, veniva sottoscritto contratto individuale di lavoro tra il COINRES e il signor Di Liberto con decorrenza 1.02.2007.
8. L'art. 4 di detto contratto prevede che
- "il presente contratto può essere risolto per le motivazioni previste dall'art. 66 del vigente CCNL FederAmbiente e che comunque in caso di cessazione o modifica di attività da parte del CO.IN.R.E.S., si applicheranno le disposizioni previste dal comma 12 dell'art. 11 della L.R. n. 17/2004 e di tutte le disposizioni di legge in ordine alla tutela e conservazione del posto di lavoro"*
9. Il ricorrente presso il COINRES veniva inquadrato nel VI livello professionale dell'Area tecnico-amministrativa, con posizione parametrica A e con qualifica di preposto al controllo di cui all'art. 14 del CCNL FederAmbiente, riconosciuta equivalente all'inquadramento posseduto.
10. Con sentenza n. 651/2011 il Tribunale di Termini Imprese, in funzione del Giudice del lavoro, a conclusione del giudizio promosso dal Di Liberto nei confronti del COINRES, riconosceva il diritto dell'odierno ricorrente ad essere inquadrato nel VII livello dell'Area tecnico-amministrativa del CCNL FederAmbiente con decorrenza 1.05.2007.
11. La suddetta sentenza, notificata in data 6.05.2011 al COINRES, non veniva impugnata e quindi è da intendersi passata in giudicato.
12. Con i commi 1 e 13 dell'art. 19 della legge regionale n. 9/2010 veniva disposto, in osservanza del D.lgs 152/2006 e della legge 191/2009 (art. 2), che
1. *"alla entrata in vigore della presente legge, i consorzi e le società d'ambito costituiti ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sono posti in liquidazione ..."*
13. *"il personale già in servizio presso i comuni, presente nella dotazione organica, transitato negli ATO, nella fase di prima applicazione della presente legge può, a richiesta, tornare ai comuni di appartenenza"*
3. In data 7.05.2011, la conferenza dei sindaci del Consorzio stabiliva formalmente la liquidazione della società d'ambito ATO-PA4 COINRES e nominava i commissari liquidatori

4. In virtù di quanto disposto dal suddetto comma 13, il signor Di Liberto con note del 10.05.2010 (prot. n. 20379), del 10.01.2011 (prot. n. 416) e del 20.06.2011 (prot. n. 23518) chiedeva di essere reintegrato nella pianta organica del Comune di Misilmeri con il riconoscimento di un inquadramento ex CCNL Enti locali che tuteli o che sia equivalente alla qualifica ed al livello retributivo (VII a far data dall'1.05.2007) goduto presso il COINRES.

15. Tutte le note dell'odierno ricorrente non venivano mai riscontrate né dal Comune di Misilmeri né dal COINRES.

16. Pertanto, in data 17.11.2011, l'odierno ricorrente inviava al Comune di Misilmeri e al COINRES in persona del Commissario liquidatore, altra lettera con la quale li invitava e diffidava, mettendoli in mora, a porre in essere tutti gli atti necessari a consentire il rientro presso il Comune.

17. Neppure detta diffida veniva riscontrata né la richiesta del ricorrente veniva accolta.

18. Il ricorrente si vede costretto ad adire il GI a tutela dei propri diritti.

Seguivano quindi considerazioni di diritto, fondate sull'applicabilità, alla fattispecie, della norma di cui all'art. 9, comma 13 della legge regionale Siciliana n. 9/2010.

Si costituiva in giudizio il Comune di Roccapalumba resistendo alle domande, mentre il COINRES rimaneva contumace.

All'udienza del 9.7.12 il ricorrente produceva, tra l'altro, la dotazione organica aggiornata l'01.07.11 che di seguito si riproduce fotograficamente:

**COMUNE DI MISILMERI**  
**PROVINCIA DI PALERMO**

**DOTAZIONE ORGANICA AGGIORNATA AL**  
**01.07.2011**

C.A.T.O.	Profilo Professionale	D.O.	Posi coperti	Posi vacanti al 01.07. 2011	NIPT
	Funzionari	3	4	1	
	Funzionari	3	3	0	
	Operario manutenzione	2	1	1	
	Operatore servizi generali	11	11	0	
	Operatore d'archivio	19	19	0	Posi part time al 66,67%
	Operatore giardiniere	3	3	0	
	Operatore giardiniere	5	5	0	Posi Part time al 66,67%
	<b>totale</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>2</b>	
	Artista	3	1	2	
	Centralinista	1	1	0	
	Elettricista impiantista	4	4	0	Posi ad esaurimento
	Elettricista	2	1	1	Posi ad esaurimento
	Esecutore amministrativo letterista	2	1	1	
	Collaboratore esecutore amministrativo	12	3	9	
	Esecutore archivio	2	1	1	
	Esecutore dattilografico	14	13	1	
B1	Funzionari impiantista	4	4	0	
	Magazziniere	1	1	0	
	Messa millimetrica	3	2	1	
	Operai/poggi servizi scolastici e socio assistenziali	3	2	1	
	Fontaniere muratore	2	0	2	
	<b>totale</b>	<b>57</b>	<b>47</b>	<b>10</b>	
	Collaboratore professionale sistemi informatici	11	0	11	
	Addetto registrazione dati	1	1	0	
	Addetto sala macchine	3	3	0	
	Conduttore macchine operatrici e complesse	1	0	1	
	Collaboratore professionale amministrativa	2	1	1	
B2	Supervisore capo operario	1	0	1	
	Collaboratore professionale impianti elettrici	6	0	6	
	Collaboratore professionale montabile	4	0	4	
	<b>totale</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	
	Agente di polizia municipale	25	10	15	
	Bibliotecario	1	1	0	
C	Capo settore VV.PP.	1	0	1	
	Istruttore contabile	5	0	5	

POSTI VACANTI

Istruttore amministrativo	10	9	10	
Istruttore tecnico sistemi informatici	2	0	2	
Istruttore tecnico	16	8	8	
Maestra scuola materna	2	2	0	
<b>totali</b>	<b>30</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	
Assistente sociale	5	0	5	Posti pari time 50%
Assistente sociale	3	3	0	
Bibliotecario coordinatore	1	0	1	
Peritoire direttivo amministrativo	8	4	4	
Istruttore direttivo contabile	2	2	0	
Istruttore direttivo tecnico	7	3	4	
Istruttore direttivo di vigilanza	5	0	5	
Adetto stampa	1	0	1	
<b>totali</b>	<b>38</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	

Funzionario amministrativo	3	2	1
Funzionaria di ricerca	1	0	1
Ingegnere	2	2	0
Ufficiale comandante polizia municipale	1	1	0
<b>totali</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
<b>totali</b>	<b>45</b>	<b>24</b>	<b>22</b>
<b>totali</b>	<b>85</b>	<b>43</b>	<b>44</b>

NOTA:

I posti ad esaurimento verranno automaticamente soppressi a seguito del reinquadramento del personale dipendente rivestente profilo professionale identico o similare.

Il Tribunale di Termini Imerese, con la sentenza 1295/2012 rigettava il ricorso assumendo che la citata legge 9/2010 non faceva nascere alcun diritto di rientro nell'ente di origine in capo al lavoratore.

Il quale appellava.

Questi i motivi di appello:



**MOTIVI DI APPELLO**

**IL GIUDICE DI PRIMO GRADO HA ERRATO NEL NEGARE IL DIRITTO DEL D  
LIBERTO ANGELO AD ESSERE REINTEGRATO NELLA PIANTA ORGANICA DEL**

**COMUNE DI MISILMERI CON IL RICONOSCIMENTO DI UN INQUADRAMENTO E  
CCNL ENTI LOCALI EQUIVALENTE ALLA QUALIFICA ED AL LIVELLO GODUTO  
PRESSO IL COINRES**

**Il Giudice di primo grado, ritenendo in ciò fondata la contestazione sollevata  
dal Comune di Misilmeri, ha ritenuto che il contratto stipulato tra il sig. D  
Liberto Angelo ed il Co.In.R.E.S. non avesse determinato alcun impegno per  
il Comune di Misilmeri all'applicazione del comma 12 dell'art. 11 della L.R.  
17/2004 (~~Le convenzioni e gli accordi stipulati fra i Comuni e le società~~**

d'ambito possono prevedere, in caso di transito di personale dipendente comunale presso le stesse società, l'obbligo di riassunzione presso il Comune d'origine in presenza di riduzione d'organico che riguardi lo stesso personale transitato dando la precedenza ai dipendenti appartenenti alle categorie protette", nonostante il suddetto contratto preveda, a pag. 3, "che in caso di cessazione o modifica di attività da parte della società d'ambito PAA Co.In.R.E.S., si applicheranno le disposizioni previste dal comma 12 dell'art. 11 della L.R. 17/2004 e di tutte le disposizioni di legge in ordine alla tutela e conservazione del posto di lavoro", ed all'art. 4, "il presente contratto può essere risolto per le motivazioni previste dall'art. 66 del vigente CCNL FederAmbiente e che comunque in caso di cessazione o modifica di attività da parte del Co.In.R.E.S., si applicheranno le disposizioni previste dal comma 12 dell'art. 11 della L.R. n. 17/2004 e di tutte le disposizioni di legge in ordine alla tutela e conservazione del posto di lavoro".

Il Giudice ritiene che il contratto stipulato tra il lavoratore e la società d'ambito sia inefficace nei confronti del Comune, precisando che, seppure sussistesse un obbligo, in capo al Comune, di applicazione della succitata normativa regionale, si dovrebbe attendere, da parte del Comune e della società d'ambito, la stipula di una convenzione o di un accordo in tale senso. Alla luce di quanto sopra, il Giudice esclude che il Comune di Misilmeri possa essere obbligato alla riassunzione di qualsiasi dipendente transitato a

suo tempo dai ruoli comunali a quelli del Consorzio.

A parere dell'odierno appellante, il ragionamento condotto dal Giudice di primo grado è errato, e ciò per le seguenti ragioni.

Con legge regionale n. 9 del 08.04.2010, sono stati posti in liquidazione consorzi e le società d'ambito, già costituiti ai sensi dell'art. 201 del decreto

legislativo 152/2006, con conseguente possibilità per il personale già in servizio presso i Comuni, presente nella dotazione organica, transitato negli ATO, di richiedere il rientro presso i comuni di appartenenza.

La suddetta legge regionale n. 9 del 08.04.2010 è stata emanata in ossequio a quanto disposto dall'art. 2, comma 186-bis della legge n. 191 del 23.12.2009, come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del D.L. 25.01.2010 n. 2, il quale stabilisce che *"Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i Comuni devono adottare le seguenti misure: ... e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei Comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto"*.

Una specifica circolare dell'Assessorato Energia e Pubblica Utilità della regione Sicilia, la n. 2/2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, recita: *"Giova evidenziare che la legge nella fase di prima applicazione e quindi fino alla costituzione delle S.R.R., consente ai dipendenti già in servizio presso i comuni, presenti nella dotazione organica e transitati negli ATO, di entrare nei comuni di appartenenza a semplice richiesta"*

Così come già ricordato sopra, il contratto stipulato tra le parti dispone, a pag. 3, *"che in caso di cessazione o modifica di attività da parte della società d'ambito PA4 Co.In.R.E.S., si applicheranno le disposizioni previste dal*

*comma 12 dell'art. 11 della L.R. 17/2004 e di tutte le disposizioni di legge in*

*ordine alla tutela e conservazione del posto di lavoro".*

*Il suddetto comma 12 dell'art. 11 della L.R. 17/2004 prevede che "convenzioni e gli accordi stipulati fra i comuni e le società d'ambito possono prevedere, in caso di transito di personale dipendente comunale presso stesse società, l'obbligo di riassunzione presso il comune d'origine presenza di riduzione d'organico che riguardi lo stesso personale transitando dando la precedenza ai dipendenti appartenenti alle categorie protette".*

*L'art. 4 di detto contratto stipulato tra le parti prevede che "il presente contratto può essere risolto per le motivazioni previste dall'art. 66 della vigente CCNL FederAmbiente e che comunque in caso di cessazione o modifica di attività da parte del Co.In.R.E.S., si applicheranno le disposizioni previste dal comma 12 dell'art. 11 della L.R. n. 17/2004 e di tutte*

*le disposizioni di legge in ordine alla tutela e conservazione del posto di lavoro".*  
 In virtù della suddetta legge regionale n. 9 del 08.04.2010 (comma 1 dell'art. 19), oltre che delle condizioni contrattuali sopra ricordate, il sig. Di Liberto Angelo, stante la procedura di liquidazione che riguarda la società d'ambito PA4-COINRES, ha richiesto, con le quattro diffide sopra elencate, il rientro nella pianta organica del Comune di Misilmeri, con il riconoscimento di un inquadramento ex CCNL Enti locali che tuteli o che sia equivalente alla qualifica ed al livello retributivo goduto presso il Co.In.R.E.S.

Appare evidente che ricorrono tutti i presupposti previsti dalla legge affinché il Comune di Misilmeri sia obbligato a fare rientrare il sig. Di Liberto Angelo nei ruoli della stessa amministrazione comunale di appartenenza con il riconoscimento di un inquadramento ex CCNL Enti locali che tuteli o che sia equivalente alla qualifica ed al livello retributivo goduti presso il Co.In.R.E.S.

A tale proposito, si rileva che il Giudice del Lavoro del Tribunale di Marsala, in una situazione analoga a quella che costituisce oggetto del presente

ricorso (soggetti che, già in servizio presso i Comuni aderenti alle società d'ambito, siano a suo tempo transitati negli ATO, e che chiedono di transitare nuovamente all'ente di provenienza, in occasione della cessazione dell'affidamento della gestione del servizio alla società medesima e della sua messa in liquidazione), ha condannato il Comune di Salaparuta a reinserire i ricorrenti nella propria dotazione organica (sentenza n. 111/12 del 08.02.2012), e ciò in virtù di quanto disposto dal comma 13 dell'art. 19 della legge regionale n. 9/2010.

Secondo quanto emerge dalla motivazione della suddetta sentenza, "il fenomeno rientra nell'ambito più ampio di tutte le ipotesi di cessazione della esternalizzazione o privatizzazione di un servizio da parte di un ente pubblico, in conseguenza della quale il personale a suo tempo destinato ad

essere utilizzato presso il nuovo soggetto "esterno" viene riassorbito nell'originaria dotazione organica; tale restituzione, appare, peraltro, coerente con la possibilità che, nelle more dell'affidamento dell'incarico della gestione dei rifiuti ai nuovi soggetti, il Comune possa gestire direttamente il servizio, eventualità perfettamente compatibile con le competenze attribuitegli dalla legge n. 9/2010".

Secondo la detta sentenza "nessun problema tale riammissione comporta in ordine alla necessità di stanziare apposite risorse. A questo proposito, si osserva che tutto l'impianto normativo della L. n. 9/2010 evidenzia come non poche sono le competenze che il Comune deve assumere nella nuova gestione integrata dei rifiuti, non pochi gli oneri finanziari alle stesse connessi, essendo persino previsto che, nella fase intermedia, e sino all'individuazione delle società incaricate del servizio, i Comuni possano financo optare per una gestione diretta, seppur necessariamente transitoria, di tale servizio. Tutto ciò impugna i Comuni consorziati a reperire le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare tali oneri, seppur in parte transitori; oneri che peraltro, come ben evidenziato dalla magistratura contabile, devono sempre tenere

presente un orizzonte di spesa nell'ordine del cosiddetto bilancio consolidato,  
 comprensivo della spesa sostenuta anche da enti partecipati; quando,  
 dunque, un ente locale considera il costo del personale, occorre che tenga  
 presente una visione cumulativa che comprenda non solo il costo del  
 personale direttamente in forza nella dotazione organica del Comune, ma  
 anche di quello che gravi indirettamente sull'ente, sotto forma di  
 esternalizzazioni dei servizi. Nel caso in esame, peraltro, il costo oggi  
 gravante sul Comune per la riammissione in servizio dei soggetti che  
 esercitano tale facoltà, viene compensato con il venir meno, per effetto della  
 cessazione dell'attività da parte della società d'ambito, del correlativo onere  
 di sostenere i costi della sua gestione, ivi compresi quelli per la  
 remunerazione del personale, non comportando, pertanto, in conclusione,  
 alcun reale aggravio di spesa ... Tanto premesso, occorre poi evidenziare,  
 sotto altro profilo, che l'espressione utilizzata dal legislatore non lascia adito  
 a dubbi circa la natura di vero e proprio diritto potestativo del lavoratore ad  
 ottenere la riammissione in servizio presso il Comune di appartenenza,  
 essendo disposto che l'effetto debba conseguire alla semplice richiesta dello  
 stesso, non prevedendo la norma alcuna valutazione discrezionale da parte  
 del Comune, in presenza del mero requisito della preesistenza, al  
 trasferimento del rapporto al Consorzio, di un rapporto di lavoro in virtù del  
 quale il lavoratore era inserito nella dotazione organica del Comune".

Occorre precisare che la suddetta sentenza del Tribunale di Marsala non è  
 rimasta isolata; ed infatti, sentenze favorevoli per i lavoratori sono state  
 emesse dal Tribunale di Patti (sentenza n. 2040/08) contro il Comune di  
 Patti, dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (sentenza n. 2083/09)  
 contro il Comune di Novara di Sicilia, dallo stesso Tribunale di Marsala  
 (sentenza n. 751/2011) contro il Comune di Salemi

In tutti i suddetti casi, i Comuni condannati, con propria delibera di Giunta  
 Comunale, hanno dato esecuzione alle rispettive sentenze.

Adirittura, alcuni Comuni (Montalbano Elicona, San Pier Niceto, etc...), con proprie delibere di Giunta Municipale, di propria iniziativa, in virtù della suddetta legge regionale, hanno disposto la riassunzione del personale, pur in assenza di una sentenza che li obbligasse in tal senso.

Il Giudice di primo grado ha errato nella interpretazione del comma 13 dell'art. 19 L.R. n. 9/2010, laddove si prevede che il personale un tempo comunale e poi transitato nelle società d'ambito, "PUO", a richiesta, tornare ai comuni di appartenenza; il Giudice ritiene che il termine "PUO" non attribuisca alcun diritto soggettivo al lavoratore ad essere assunto e, allo stesso modo, non determini alcun obbligo di contrarre in capo ai comuni di appartenenza.

Appare evidente che il "PUO" non attribuisce un potere discrezionale al Comune di appartenenza, ma al lavoratore, il quale ha la possibilità di decidere se avvalersi o meno della succitata normativa.

Solamente per completezza difensiva, si ritiene opportuno ribadire la contestazione degli ulteriori argomenti difensivi sostenuti dal Comune di Misilmeri, in relazione alla natura del rapporto di lavoro dei dipendenti del Co.In.R.E.S. e degli ATO siciliani, nonché in merito all'appartenenza del bilancio e dei costi del Co.In.R.E.S. al bilancio del Comune di Misilmeri.

Sulla prima questione (natura del rapporto), si ribadisce che il rapporto dei dipendenti di Consorzi costituiti da Comuni e Provincia è, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/01, di pubblico impiego.

La detta norma stabilisce che "per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi ... le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi", come il Co.In.R.E.S.

È stato ribadito, proprio per il Co.In.R.E.S., dalla sentenza n. 231/11 (già negli atti del giudizio di primo grado) resa dalla Corte di Appello di Palermo in data 10.02.2011, la quale ha rilevato che gli ATO sono costituiti ex art. 31

D.Lgs. 267/00.

Lo stesso principio ha affermato la giurisprudenza in materia contabile amministrativa e penale (Consiglio di Stato sez. VI, decisione n. 498 d. 20.05.1995; Consiglio di Stato sez. II, parere n. 1428/2000 del 20.06.2000 Corte dei Conti, sez. controllo Reg. Lombardia, dellib. 18.10.2007 n. 46).

Ed ancora, la Corte dei Conti, con sentenza n. 781/2012 ha condannato e amministratori del Co.In.R.E.S. per vari comportamenti commessi, statuendo nelle pagine 16-17 che i rapporti di lavoro dei dipendenti del Co.In.R.E.S. degli altri ATO siciliani sono di pubblico impiego.

Il sig. Di Liberto Angelo aveva un rapporto di pubblico impiego con Comune di Misilmeri; successivamente, ha iniziato un rapporto di pubblico impiego con il Co.In.R.E.S.

Vi è stata successione di P.A.; non è stato erogato il TFR alla fine del rapporto con il Comune: il Di Liberto è tuttora iscritto all'INPDAP.

Alla luce di quanto sopra, l'odierno appellante ha diritto al mantenimento del livello e del trattamento economico acquisito; lo stesso ha diritto ad invocare una pronuncia costitutiva del Giudice del Lavoro.

Sulla seconda questione (bilancio), si rileva che la disciplina vincolistica in materia di personale va riferita a tutte le forme di consorzi, aziende cooperazione interlocale ed esternalizzazione, in modo unitario, ex art. 15 L.r. 102/09 ed ex art. 76 L. 133/2008 ("si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara"), ad evitare che l'ente locale possa eludere i vincoli.

Il medesimo principio era stato espresso dalla Corte dei Conti, Sezioni Riunite, nonché da numerose sezioni (vedasi allegati al fascicolo di primo grado).

Pertanto, trattandosi di rientro tra un consorzio dell'ente locale e l'ente locale mandante, entrambi parte di un medesimo conto ai fini della



valutazione della spesa e delle possibilità assuntive di personale, alcun divieto opera e può operare.

La Corte di appello, in contraddittorio con il Comune (il COINRES restava contumace anche in questa fase) rigettava l'appello, così motivando:

" La legge regionale n. 9/10 ha disposto la riorganizzazione del servizio di gestione dei rifiuti delegando le competenze dei Comuni ( art. 4) ed individuando nuovi soggetti (SRR) cui conferire la gestione integrata.

La fase transitoria è regolata dall'art. 19 che, in conseguenza della messa in liquidazione delle società d'ambito costituite ai sensi dell'art. 201 d.lvo n. 152/06, ha disciplinato la destinazione del

personale già da esso dipendente ( commi 6, 7 ) prevedendone, in sintesi, l'assunzione da parte dei nuovi soggetti affidatari del servizio (comma 8).

In tale contesto si colloca il comma 13 della citata norma , invocato dal ricorrente a sostegno dell'asserito diritto a "transitare" al Comune di Misilmeri.

Tale disposizione prevede: *"Il personale già in servizio presso i comuni, presente nella dotazione organica, transitato negli ATO, nella fase di prima applicazione della presente legge può a richiesta tornare ai comuni di appartenenza"*.

Ora, diversamente da quanto sostenuto dal lavoratore, la norma sopra trascritta non sancisce in favore del lavoratore un incondizionato diritto potestativo al transito.

Invero, l'inciso *"presente nella dotazione organica"* correlato al termine *"tornare"* manifesta che non di nuova assunzione deve trattarsi, ma di un fenomeno di riassorbimento configurabile solo ove il posto, già precedentemente occupato, sia ancora previsto nella pianta organica dell'Ente territoriale.

Deputa in tal senso anche l'interpretazione sistematica laddove, al comma 10 del citato art. 19, è espressamente contemplata l'ipotesi delle nuove assunzioni anche *"in deroga alle previsioni delle dotazioni organiche degli enti locali, nel rispetto dei limiti derivanti dal patto di stabilità"*.

In altri e conclusivi termini, l'art. 19 , comma 13, non impone al Comune di modificare la propria dotazione organica per riammettere in servizio alle proprie dipendenze il personale che già trasferito agli ATO, né di impiegare tali soggetti oltre i posti disponibili nella pianta organica, ma solo di consentire il loro rientro nel limite dei posti ancora disponibili.

Pertanto, poiché nella specie non è stata né allegata, né provata la sussistenza della condizione prevista dalla legge, correttamente la domanda del lavoratore è stata respinta.

Tali considerazioni, questa Corte intende ribadire anche nella presente controversia, non essendo stati dedotti profili di novità idonei a giustificare un mutamento dell'indirizzo già adottato.

Invero, la circostanza che nel contratto stipulato fra il COINRES ed il lavoratore sia prevista la clausola, secondo cui *"in caso di estinzione o modifica di attività da parte del COINRES si saranno applicate le disposizioni previste dal comma 12 dell'art. 11 della L.R. n° 17/2004"* appare del tutto irrilevante, atteso che tale disposizione negoziale assume rispetto al Comune il

valore giuridico di " *res inter alios acta* " e pertanto non è vincolante per il medesimo, che non ha partecipato all'accordo.

L'impugnata pronuncia, con tutta la motivazione nel senso suindicato, va, quindi, confermata, restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata nel ricorso in appello.

Avverso tale decisione, errata in diritto e violativa delle norme processuali, interpone ricorso il signor Di Liberto, sulla scorta dei seguenti

### **MOTIVI DEL RICORSO**

#### **PRIMO MOTIVO – VIOLAZIONE DELL'ART. 115 CPC**

In primo luogo è bene chiarire che, come si è visto, la corte di merito addebita al ricorrente di non avere provato né allegato, la sussistenza di un posto in organico disponibile che legittimerebbe il suo rientro presso il Comune.

~~Per il vero, la circostanza è del tutto inesatta, poiché il ricorrente aveva allegato la circostanza in giudizio attraverso la produzione alla prima udienza avanti al Tribunale della pianta organica del Comune di Misilmeri, che accertava la vacanza di posti disponibili nell'organico del comune e che, in omaggio al principio dell'autosufficienza si è riprodotta sopra.~~

Tale documento non è stato in alcun modo contestato dal Comune convenuto in causa, con l'effetto che lo stesso avrebbe dovuto essere posto a base della decisione, ai sensi della norma in titolazione.

La Corte di appello invece, non ne fa cenno alcuno, come se non esistesse agli atti di causa.

Ora, poiché la sentenza qui impugnata afferma testualmente che *"in termini conclusivi, quindi, l'art. 19, comma 13 non impone al Comune di modificare la propria dotazione organica per riammettere in servizio alle proprie dipendenze il personale trasferito agli ATO, né di impiegare tali soggetti oltre i posti disponibili nella pianta organica, ma solo di consentire il loro rientro nei limiti dei posti disponibili"* ne deriva che, invece, risultando positivamente provata la disponibilità di diverse posizioni di lavoro vacanti (tra le quali 4 posti di istruttore direttivo tecnico, qualifica rivestita originariamente

dal ricorrente presso il Comune di Misilmeri), il ricorrente aveva pieno diritto a rientrare nel Comune controricorrente.

In ogni caso certamente, la causa merita un nuovo esame di merito che valuti la rilevanza del fatto consacrato nel documento ignorato dalla Corte.

Solo per questo, dunque, la sentenza merita di essere cassata.

**SECONDO MOTIVO - VIOLAZIONE DELL'ART. 19, COMMA 13, LEGGE REGIONALE SICILIA, IN CONNESSIONE CON L'ART. 2 COMMA 186 DELLA LEGGE 191/2009**

La lettura della norma di cui all'art. 19 comma 13 della legge regionale 8 aprile 2010, come già era stato ampiamente illustrato nell'atto di appello sopra riportato, non poteva prescindere dall'art. 2 comma 186 della legge 191 del 23.12.2009, come modificato dall'art. 1, comma 1 quinquies, del D.L. 25 gennaio 2010 n. 2.

Tale norma, infatti, a seguito della modifica indicata, precisa che:

*L. 23/12/2009, n. 191*

**AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' DELLO STATO**

*Art. 2. (Disposizioni diverse) <sup>(1)</sup>*

(...)

*186. Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure: <sup>(18)</sup>*

(...)

*e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto. <sup>(22) (63)</sup>*

(22) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1-quater, lett. e), D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 marzo 2010, n. 42.

(...)

(B3) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il comma 2 dell'art. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2 e il comma 44 dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.

Come si vede, l'interpretazione dell'art. 19, comma 13 citato, nella parte in cui prevede che *"il personale già in servizio presso i comuni, presente nella dotazione organica, transitato negli ATO, nella fase di prima applicazione della presente legge può a richiesta tornare ai comuni di appartenenza"* deve tenere conto della disposizione nazionale, sicché l'espressione *"può chiedere di tornare ai comuni di appartenenza"* deve tenere conto della norma nazionale e, quindi, il verbo *"può"* deve riferirsi alla scelta del dipendente di avvalersi del diritto di rientrare e non certo alla possibilità di rientro (circa la quale poi non è ben dato comprendere a chi spetterebbe la decisione).

La stessa Corte di merito, del resto, come si è visto nel primo motivo, sembra condividere tale interpretazione, subordinando poi la possibilità di rientro alla disponibilità di un posto che esisteva come vacante dall'esame degli atti versati nella causa e che la Corte ha ignorato.

Di nessun rilievo, infine, è la questione del pareggio di bilancio, posto che poi, erroneamente, la Corte di merito interpreta la relativa normativa come inibente sull'errato presupposto della mancanza di una disponibilità del posto che concretizzerebbe una nuova assunzione.

Chiarito che invece il posto è disponibile, ne discende che non di nuova assunzione, con conseguente applicazione dei vincoli di divieto di nuove assunzioni, si tratta, ma di copertura di un posto vacante che si sottrae al divieto inopinatamente invocato dal giudice di merito.

Senza peraltro dimenticare che la specifica fattispecie normativa circa la possibilità di rientro del personale degli enti soppressi, per la sua natura di tutela sociale, convive con il divieto di assunzione (norma generale), operando sullo stesso piano normativo, con conseguente inapplicabilità dei vincoli di bilancio in presenza di una norma (speciale) finalizzata alla tutela dei posti di lavoro.

Il citato art. 2 legge 91/2009, del resto, fa riferimento espresso alla normativa in tema di *coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica*.

**P.Q.M**

si chiede che la Corte voglia cassare la sentenza impugnata con ogni conseguenziale provvedimento di legge.

Con vittoria di spese.

Si allega copia autentica della sentenza impugnata e il fascicolo del precorso grado, oltre alla richiesta ex art. 369 3° comma cpc.

Valore Indeterminato.

Contributo 1036,00 €.

Roma, lì 7 settembre 2015

---

Sergio Galeano



## PROCURA SPECIALE


**Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento avanti alla Corte di Cassazione in Roma, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 61 del 10.03.2015 nella causa tra la sottoscritto e il Comune di Misilmeri, l'avv. Sergio Galleano del foro di Milano, conferendogli tutti i poteri di legge e la facoltà di compiere ogni atto utile e necessario al raggiungimento dello scopo prefisso. Dichiaro di eleggere domicilio presso il suo studio di 00193 Roma, Via Germanico 172.**

---


**Angelo Di Liberto**

**DLBNGL65B19L916R**

**è autentica :**



**Sergio Galleano**



**COPIA**

**UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA**

**P**

Reg 0/2015 Modello A/Tar P Rich.

**URGENTE Cr.73790 - 1/4**

Richiedente **DI LIBERTO ANGELO**

**URGENTE-URGENTE**

Relazione di notificazione

Io sottoscritto **Ufficiale Giudiziario**, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

**COMUNE DI MISILMERI ELET.DOM.C/O AVV.ANTONINO MONTE**

**LAVORO**

**VIA LIBERTA' 56 90100 PALERMO - ITALIA**

mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con plico raccomandata A.R. , ai sensi dell'art. 149 c.p.c.dall'ufficio postale di U.P. ROMA PRATI

**10 SET. 2015**

Ufficiale Giudiziario/Funziionario

**Felice VITTUCCI**  
Ufficiale Giudiziario  
CORTE DI APPELLO DI ROMA

*Vittucci Felice*

Data richiesta

**09/09/15**

Ufficiale Giudiziario

